



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione

Via Trener, 3 (Tre Torri) - 38121 Trento

Tel. 0461/494786 - Fax 0461/494747

e-mail: serv.iacc@provincia.tn.it

posta certificata: serv.commcoop@pec.provincia.tn.it



Trento, 21 SET, 2016

Prot. n. 491566 /-9.3.

Ai Comuni della
Provincia di Trento
LORO SEDI

Alle
Comunità di Valle
LORO SEDI

Al Consorzio Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
Via Calepina, 13
38122 TRENTO

All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino
Via Solteri, 78
38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino
Via E.Maccani, 207
38121 TRENTO

Prime disposizioni attuative della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco".

Alla luce di diversi quesiti presentati in questi mesi da parte di comuni, imprenditori, rappresentanti di associazioni, si ritiene opportuno specificare la valenza di alcune disposizioni, contenute nella legge in oggetto.

L'articolo 5 stabilisce su tutto il territorio provinciale trentino il divieto di collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS ad una distanza inferiore a trecento metri dai luoghi sensibili individuati dallo stesso articolo.

Al fine di assicurare l'applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la **misurazione della distanza**, si ritiene corretto l'utilizzo del **criterio del raggio, in linea d'aria**, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del Tulps.

Al fine poi di consentire l'**esatta determinazione dei luoghi sensibili**, sentite le strutture di riferimento, si precisano le definizioni contenute nell'elenco di cui all'art. 5 della legge provinciale, da considerarsi tassativo:

(a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado:

in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (LP n. 5/2006), si intendono:

1. le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate;
2. le istituzioni scolastiche e formative provinciali;
3. le istituzioni scolastiche e formative paritarie.

Restano, quindi, esclusi:

1. gli asili nido
2. le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati;
3. le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale.

(b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private;

(c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale.

Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale.

(d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007): si intendono tutte le strutture e aree gestite da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentate da giovani, quali a titolo esemplificativo, centri di aggregazione giovanile, centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile;

(e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della LP n. 11/2008: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche e sportive".

(f) luoghi di culto: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore.

Ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo (via e numero civico) detti luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS.

All'interno di queste aree è necessario procedere ad un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, già collocati alla data di entrata in vigore della LP n. 13/2015 (12 agosto 2015), e i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, compreso il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine di evitare la successiva collocazione di altri apparecchi o la sostituzione degli stessi con apparecchi di altre tipologie, sanzionabili ai sensi dell'art. 10, comma 1, per violazione dell'art. 5, comma 1, della legge provinciale.

Si ricorda infatti che entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020), tali apparecchi da gioco dovranno essere rimossi.

Nel caso invece di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile.

La Giunta provinciale stabilirà i criteri e le modalità per la proroga del termine nel caso in cui gli apparecchi siano collocati all'interno dell'unico esercizio per la vendita o per la somministrazione insediato sul territorio comunale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, i comuni possono stabilire, **con proprio atto**, una distanza superiore ai 300 metri; inoltre, in aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili individuati, può essere vietata la collocazione di questi apparecchi, *tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico* (art. 5, comma 2).

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'obbligo di rimozione opera solo all'interno dell'area individuata ai sensi dell'art. 5, comma 1; pertanto, nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 5, pur sussistendo il divieto di collocazione di cui all'art. 10 comma 1, non vi è l'obbligo di rimozione degli apparecchi, previsto dall'art. 14 comma 1.

In tali aree, essendo vigente comunque il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco, si conferma la necessità di monitoraggio della situazione.

Rispetto, invece, ai provvedimenti precedentemente adottati dal Comune, ai sensi dell'abrogato art. 13 bis della LP n. 9/2000, gli stessi continuano ad applicarsi limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'art. 5, comma 1 della legge.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

CS/



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Franca Dalvit -